

Natura del rapporto di lavoro dei rider: la pronuncia del Tribunale di Palermo

- a cura di *Filippo Capurro* - Novembre 2020 -

Nota per il lettore: qualche ora dopo la pubblicazione del presente contributo risulta disponibile la **sentenza integrale** che è scaricabile a questo LINK . Il successivo contributo ragiona sul dispositivo con qualche prima considerazione. Seguirà un mio lavoro più dettagliato.

Se ne è parlato in questi giorni e pertanto ritengo utile condividere il **dispositivo** della pronuncia Trib. Palermo 20/11/2020 n. 3570, est. Marino .



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

Il Giudice ha dichiarato la **sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato** tra il ricorrente (un *rider*) e la società di consegna cibo a domicilio e ha altresì ritenuto che lo “**stacco**” del **lavoratore dalla piattaforma** sia qualificabile come allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro senza motivazione scritta e, pertanto, come **licenziamento orale**.

Il giudice ha condannato il datore di lavoro a **reintegrare** il lavoratore nel posto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione utile ai

fini del calcolo del T.F.R. che avrebbe dovuto percepire.

Ha altresì condannato la Società a corrispondere **differenze retributive** derivanti dal diverso inquadramento quale lavoratore subordinato.

Dalla morfologia del dispositivo di reintegra (che fa riferimento all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R), come pure dal periodo di condanna per le differenze retributive (dal 2018) emerge che viene applicato il *Jobs Act* licenziamenti (d.lgs. 23/2015) e che la norma applicata per sanzionare l'oralità del licenziamento è il relativo art. 2, comma 1. di tale decreto.

Attendiamo tutti con trepidazione la motivazione della sentenza, che ci fornirà certamente significativi spunti di riflessione soprattutto sugli elementi che hanno portato ad escludere la natura autonoma del rapporto.

Pe ora rimando a un mio contributo sulla materia: ***“Lavoro etero organizzato e rider Foodora: l'assolo finale di un giudizio “superstar”***

Un'ulteriore suggestione: nel caso di specie, deriva dal fatto che lo stacco potrebbe risultare essere derivato dall'**algoritmo**. Se la sentenza contenesse qualche riflessione sul punto ci darebbe da riflettere sugli atti giuridici dell'intelligenza artificiale.

Alla Corte dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria un automa con sembianze di turco giocava a scacchi: un vero prodigio per quei tempi; ma in realtà **al suo interno vi era un nano**, che simulava l'esistenza di un meccanismo. Von Kempelen affermava che non vi era trucco, e che le mosse venivano escogitate dalla macchina, e così poteva apparire agli spettatori. Alcuni sportelli consentivano infatti di vedere l'interno della macchina prima di far cominciare la partita, e naturalmente non vi si vedeva traccia umana, **ma ...**

La simbologia di questa immagine è molto forte e porta, sia pure a livello metaforico, a considerare che dentro a qualsiasi macchina e all'algoritmo c'è sempre un'**istruzione umana**, con le inevitabili conseguenze giuridiche - per quanto qui interessa in materia di Diritto del Lavoro - in termini di esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo.

Scarica Trib. Palermo 20/11/2020 n. 3570, est. Marino

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

